

PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

L.R. 28 ottobre 2015, n. 13

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2015, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche

L.R. 3 novembre 2015, n. 14

Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura


L.R. 16 novembre 2015, n. 15

Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie.

L.R. 28 ottobre 2015, n. 13
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2015, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque)
e successive modifiche

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 87 del 29 ottobre 2015, è entrata in vigore il 30 ottobre 2015

ARTICOLO 2	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 1, lettera c)¹ procedere al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento	gli organi competenti	non indicata	non indicata

ARTICOLO 3	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 2² approvare il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano	la Regione  sentita la commissione competente in materia di ambiente	deliberazione	entro il 31 dicembre 2015

¹ il nuovo adempimento riportato diventa il comma 5 bis dell'articolo 3 della l.r. 5/2014

² il nuovo adempimento riportato diventa l'articolo 4 bis (Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano) della l.r. 5/2014


ARTICOLO 5 ³	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>comma 1</p> <p>trasmettere alla banca dati sulla gestione delle risorse idriche, istituita dalla presente legge:</p> <p>a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;</p> <p>b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;</p> <p>c) le tariffe applicate all'utenza;</p> <p>d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi statali o europei</p> <p>approvare un modello per la trasmissione dei dati sopra riportati</p>	<p>le Autorità di bacino + i gestori del servizio idrico integrato</p> <p>Giunta regionale</p>	<p>non indicata</p> <p>non indicata</p>	<p>su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche</p> <p>non indicata</p>

³ inserisce nella l.r. 5/2014 un articolo 5 bis (Banca dati sulla gestione delle risorse idriche) che prevede, rispettivamente ai commi 2 e 3, gli adempimenti riportati

L.R. 3 novembre 2015, n. 14
Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 89 del 5 novembre 2015, è entrata in vigore il 20 novembre 2015


ARTICOLO 2	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 3 ripartire le risorse del "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - iscritte in bilancio - tra gli interventi indicati all'articolo 2, comma 2 della legge	Giunta regionale  su proposta dell'Assessore competente in materia di usura  sentita la commissione consiliare competente	deliberazione	annualmente


ARTICOLO 4	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 1 determinarsi in merito alla costituzione di parte civile in tutti i processi celebrati nel territorio regionale aventi ad oggetto il reato di usura +	Giunta regionale  su proposta dell'Assessore competente	deliberazione	

Area assistenza tecnico legislativa

<p>motivare ↓ in sede di Consiglio regionale</p> <p>le eventuali scelte di non costituirsi parte civile</p>	<p>Giunta regionale ↓ su proposta dell'Assessore competente</p>		
<p>comma 3 disciplinare i limiti e le modalità di concessione del contributo regionale alle spese legali sostenute dalle persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio, al fine di sostenere i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime dell'usura</p>	<p>Giunta regionale ↓ sentita la commissione consiliare competente</p>	<p>deliberazione</p>	<p>non indicata</p>

ARTICOLO 11	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>comma 1 definire, nei limiti degli stanziamenti previsti nella deliberazione annuale di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi che può realizzare la Regione per il conseguimento delle finalità della legge</p>	<p>la Giunta regionale ↓ su proposta dell'Assessore competente in materia di usura</p>	<p>deliberazione</p>	<p>annualmente</p>

ARTICOLO 14	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 4 trasmettere le risultanze delle istruttorie concernenti la concessione dei benefici	la struttura regionale competente in materia di usura  al Consiglio regionale	non indicata	non indicata

ARTICOLO 16	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 1 trasmettere le relazioni - presentate dagli enti destinatari della legge per accedere agli interventi previsti dalla stessa - contenenti le attività realizzate nell'anno precedente nonché la rendicontazione analitica delle spese sostenute	la struttura regionale competente in materia di usura  al Consiglio regionale	non indicata	non indicata

ARTICOLO 19	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
clausola valutativa comma 1 sottoporre al Consiglio regionale una relazione contenente: a) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni regionali condotte in attuazione della	Giunta regionale		entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (novembre 2017) e successivamente con cadenza annuale

<p>presente legge;</p> <p>b) le risorse finanziarie previste e utilizzate;</p> <p>c) l'elenco degli enti destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati;</p> <p>d) gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;</p> <p>e) il numero e la tipologia dei beneficiari;</p> <p>f) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati.</p> <p>comma 2 trasmettere la relazione di cui al comma 1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">alla commissione consiliare competente</p>			
--	--	--	--

L.R. 16 novembre 2015, n. 15
Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo.
Disposizioni varie

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 92 del 17 novembre 2015, è entrata in vigore il 18 novembre 2015

ARTICOLO 1	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>comma 1 effettuare a) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle risorse umane e strumentali nonché delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo" e dei programmi 01 "Difesa del suolo", 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" e 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente" della</p>	<p style="text-align: center;">Giunta regionale  sentito il parere della commissione consiliare competente</p>	<p style="text-align: center;">deliberazione</p>	<p style="text-align: center;">entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2 gennaio 2016)</p>

Area assistenza tecnico legislativa

missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" b) l'adeguamento, al fine di garantire la gestione organica ed integrata di materie omogenee, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con l'individuazione delle strutture organizzative cui sono attribuite le competenze delle sopresse Agenzie, con la definizione dei compiti e la rideterminazione delle funzioni e del nuovo assetto delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo regolamento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione			
---	--	--	--

ARTICOLO 2	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
comma 9 disciplinare le ipotesi in cui i contributi concessi dall'Ufficio di presidenza alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto	Ufficio di presidenza del Consiglio regionale	deliberazione	non indicata

Area assistenza tecnico legislativa

<p>economico consolidato possono essere concessi nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, nel rispetto della disciplina europea e statale in materia di contratti pubblici</p> <p>comma 11 nominare i 14 consiglieri che compongono la Commissione consiliare speciale "Riforme istituzionali" e che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione</p>	<p>Presidente del Consiglio regionale</p> <p>↓</p> <p>sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari</p>	<p>decreto</p>	<p>non indicata</p>
--	--	----------------	---------------------

ARTICOLO 2	ORGANO O ENTE TENUTO ALL'ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>comma 12 presentare una relazione sull'attività svolta</p>	<p>la Commissione consiliare speciale "Riforme istituzionali"</p> <p>↓</p> <p>all'Aula</p>		<p>annualmente</p>